

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 23 luglio 2019, n. 138

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:**

- **impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 12,6 MWe denominato "Cerignola – Santa Maria La Scala", sito nel Comune di Cerignola (FG), in località "S. Maria La Scala";**
- **rete di cavidotti interrati MT 30 kV di connessione alla Stazione di Smistamento MT/AT 30 kV/150 kV;**
- **Sottostazione di trasformazione AT/MT;**
- **Collegamento AT con sistema di sbarre in tubi di alluminio per il collegamento della sottostazione di trasformazione e consegna AT/MT (SSE AT/MT) utente alla stazione di smistamento RTN**

**Società Proponente: Inergia SpA, con sede legale in Roma.**

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

**RILEVATO CHE:**

- La Società Inergia SpA il 31.03.2008, con nota acquisita agli atti del Settore prot. n. 3578 del 01.04.2008, ha presentato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 46.70MW e delle opere connesse ed infrastrutture nel comune di Cerignola, Stornara, Stornarella, Ortona, Ascoli Satriano, Deliceto, Orta Nova, in località "S. Maria La Scala", denominato "Cerignola S. Maria La Scala".  
Con PEC del 30.04.2011, ha presentato istanza tramite la procedura telematica del portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) ai sensi del punto 2.1 della DGR 3029/2010.

- In ordine al titolo ambientale, in data 31.03.2008, la Società Inergia SpA ha inoltrato alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente, domanda per l'espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico, da realizzarsi nel Comune di Cerignola, località "S. Maria La Scala".

Il Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, preso atto di quanto espresso dal Comitato VIA, con Determina Dirigenziale n. 1872 del 07.06.2012 ha assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale la proposta progettuale della Inergia SpA *"in considerazione dello potenzialità dell'impianto e dello sovrapposizione od altri impianti in corso di autorizzazione"*.

In data 21.02.2013 la Società ha richiesto alla Provincia di Foggia l'attivazione della VIA del progetto in assoggettato, e con Determina n. 2366 del 08.11.2013 il Settore Ecologia della Provincia di Foggia ha rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale limitatamente a n. 8 dei 17 aerogeneratori, contraddistinti coi numeri: 7-8-11-12-13-15-16-17, per una potenza complessiva pari a 22MW.

- In ordine alle opere di connessione, Terna, con nota Prot. TE/P20110006588 del 26.04.2011 prevede che *"l'impianto vengo collegato in antenna o 150kV con la costruenda stazione elettrica (SE) RTN o 380/150 kV "Deliceto", utilizzando il medesimo impianto per lo connessione previsto per l'impianto eolico di Orta Nova (cod. id. 07006182) in capo alla stesso Inergia S.p.A., previo collegamento del citato impianto di utenza su una futura stazione elettrica (SE) RTN a 380/150 kV da collegare in entra-esce allo linea RTN o 380 kV "Foggia-Palo del Colle"*.

In data 24.08.2011 la società ha trasmesso a Terna, che ha provveduto ad acquisirla con nota prot. n. TE/A20110023074, la documentazione tecnica relativa alla connessione dell'impianto in oggetto in antenna a 150 kV sulla costruenda stazione elettrica RTN a 380/150 kV "Deliceto", utilizzando il medesimo impianto per la connessione previsto per l'impianto sito nel Comune di Orta Nova cod. id. 07006182, previo collegamento del suddetto impianto di utenza su una futura stazione elettrica RTN a 380/150 kV da collegare in entra -esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia- Palo del Colle.

La costruzione ed esercizio della suddetta futura stazione elettrica (SE) RTN a 380/150 kV era già stata autorizzata con Determina Dirigenziale del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo n. 176 del 29.06.2011, A.U. rilasciata alla società Cerignola Amon Rha 3 S.r.l..

Analizzata la documentazione inviata, con nota prot. n. TE/P20110017215 del 10.11.2011, Terna ha comunicato che *“la documentazione progettuale trasmessa di cui all’elenco elaborati allegato, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete”*.

- Con pec del 01.10.2013, l’Ufficio Energia, a seguito dell’espletamento della istruttoria telematica relativa al progetto in oggetto, ha inviato, con nota prot. n. 7726, la *“Comunicazione di preavviso di improcedibilità. Richiesta integrazione documentale”* con cui chiedeva alla Società integrazioni documentali e progettuali.

La società ha dato riscontro alla suddetta richiesta con pec del 29.11.2013, con nota acquisita al prot. con n. 9565 del 03.12.2013, depositando sul portale telematica della Regione Puglia il progetto dell’impianto in oggetto adeguato al giudizio di compatibilità ambientale espresso con D.D. di VIA della Provincia di Foggia n. 2366 del 08.11.2013.

A seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, con nota prot. n. 223 del 13.01.2014, l’Ufficio Energia e Reti Energetiche comunicava alla Società proponente e agli Enti coinvolti formalmente l’avvio del procedimento in oggetto.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Con nota prot. 1065 del 13.02.2014, l’Ufficio Energia e Reti Energetiche ha convocato la Conferenza di Servizi, che, tenuta in data 06.03.2014, si è conclusa con l’acquisizione di alcuni pareri, e l’invito alla Società ad ottemperare alle richieste di integrazione formulate dagli Enti che si sono espressi.

La Scrivente Struttura, con nota prot. n. 1883 del 18.03.2014, ha trasmesso alle Amministrazioni in indirizzo, ancorché non intervenute in conferenza, copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi.

Con nota prot. n. 14220 del 10.12.2014 il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ha trasmesso il proprio parere di competenza, *“favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per i soli aerogeneratori 8, 13, 16, 17”*.

- Successivamente alla riunione della conferenza, in seguito ad approfondimenti istruttori, lo scrivente ha rilevato che nella Determinazione n. 2366 del 08.11.2013 del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia non si evince sia stato valutato l’impianto eolico nella sua totalità, comprese le opere di connessione, comprendenti l’elettrodotto AT a 150 kV lungo circa 24 km, con cui l’impianto eolico sarà collegato alla SE RTN a 380/150 kV.

Quindi, vista la L.R. n. 11/2001 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”*, che al punto A.1.f) dell’Allegato A -Interventi Soggetti A Via Obbligatoria- nell’Elenco A.1 (Progetti di Competenza della Regione) riporta *“elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato superiore a 10 km”*, con nota prot. n. 1848 del 17.03.2014 ha invitato la Inergia SpA a presentare istanza di VIA all’Ente competente in relazione all’elettrodotto aereo AT a 150 kV, evidenziando che l’assenza di tale istanza è motivo di improcedibilità.

La società ha riscontrato la suddetta richiesta con nota acquisita il 27.03.2014 con prot. n. 2112, ribadendo che l’istanza di VIA presentata alla Provincia di Foggia *“comprende tutte le opere di connessione all’impianto eolico”*.

Consultato il Servizio Ecologia della Regione Puglia, che con la nota prot. n. 4420 del 07.05.2014 ha evidenziato che *“residuerrebbe la necessità di espletare la citata procedura”* per le opere connesse, e cioè di sottoporre il progetto a VIA regionale, con nota prot. 3443 del 10.06.2014 lo scrivente Ufficio ha sospeso il procedimento de quo, anche in considerazione della richiesta presentata dalla Inergia SpA *“di acquisire il titolo autorizzativo della SSE CERIGNOLA 380/150 (opera di rete) attraverso la cessione dello stesso dalla società <Cerignola Amon Rho 3 srl> ( ... ) per inserirlo nel procedimento autorizzativo della stessa per il parco <Santa Maria la Scala>”*. La Società, quindi, è stata invitata ad *“aggiornare il progetto dell’impianto per il quale si richiede il*

*rilascio dell'A.U. comprensivo di tutte le infrastrutture e le opere connesse necessarie al suo esercizio, quale elettrodotto e Stazione Elettrica, in modo che esso, nel suo complesso, acquisisca la richiesta e necessaria VIA, dando comunicazione a questo Ufficio dell'avvenuta richiesta al competente Ufficio Regionale".*

Infatti, in considerazione della circostanza che la determinazione dirigenziale di AU relativa alla costruzione ed esercizio della SSE CERIGNOLA 380/150 è stata emessa il 29.06.2011, e che in prossimità della sua scadenza di validità (pari 3 anni, e quindi i termini spiravano il 29.06.2015), i lavori non erano stati avviati dalla società titolare della relativa AU, il procedimento in oggetto restava privo di una condizione indispensabile per la sua realizzabilità in base al preventivo rilasciato da Terna. La STMG, infatti, prevedeva la realizzazione del collegamento di rete della costruenda SE di Deliceto con la futura SE di Cerignola, attraverso la SSE di Stornarella.

Successivamente, con nota prot. n. 5442 del 06.10.2014, l'Ufficio Energia della Regione Puglia ha comunicato alla Inergia SpA il preavviso del definitivo rigetto dell'istanza di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 10bis della L 241/90 e s.m.i, in considerazione del fatto che il procedimento non può intendersi sospeso per un tempo indefinito e che, a oltre tre mesi dalla trasmissione della suddetta richiesta, la società Inergia SpA non ha trasmesso allo Scrivente alcun progetto aggiornato dell'impianto.

Con pec 16.10.2014, acquisita al protocollo con n. 5665 del 17.10.2014, la società ha trasmesso le proprie osservazioni relative al preavviso di diniego, nelle quali ha ribadito che l'istanza di VIA presentata alla Provincia di Foggia era comprensiva di tutti gli elaborati relativi alle opere di connessione del parco eolico, e che la normativa vigente sancisce l'assorbimento della competenza prevista per le opere accessorie nelle competenze previste per l'opera principale

Considerato che la Società Inergia SpA ha più volte evidenziato di aver *"richiesto alla Provincia di Foggia la valutazione dell'impatto ambientale del progetto nel suo complesso"*, e che con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 17.10.2014 è stata dichiarata decaduta la Autorizzazione Unica n. 176 del 29.06.2011, con cui il Servizio Energia della Regione Puglia ha autorizzato la società Cerignola Amon Rha 3 S.r.l. alla costruzione ed esercizio della *<Stazione Elettrica 380/150 kV nel comune di Cerignola e raccordi all'elettrodotto a 380 kV in semplice terna "Bari Ovest - Foggia">*, l'Ufficio Energia con nota prot. n. 5909 del 30.10.2014 ha rimesso ogni valutazione inerente la competenza sulla VIA delle opere connesse in questione, nello specifico dell'elettrodotto aereo AT per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di 150 kV della lunghezza pari a circa 24 km, con cui l'impianto eolico sarà collegato alla SE RTN a 380/150 kV, alle autorità ambientali regionale e provinciale.

Successivamente e sulla richiesta avanzata dalla Inergia SpA, in data 12.12.2014 si è tenuto un tavolo tecnico a cui hanno preso parte Terna SpA e tutte le società titolari di procedimenti di Autorizzazione Unica relativi ad impianti da fonti rinnovabili la cui connessione, secondo il preventivo rilasciato da Terna, prevede l'allaccio alla futura Stazione Elettrica 380/150 kV ubicata nel comune di Cerignola, al fine di valutare soluzioni alternative di connessione per i procedimenti in corso, alla luce della Determinazione Dirigenziale n. 57 del 17.10.2014 di declaratoria di decadenza del titolo autorizzativo D.D. n.176 del 29.06.2011. Questa Determinazione Dirigenziale, infatti, sanciva la decadenza del titolo autorizzativo anche per la costruzione della SE 380/150 kV di Cerignola. Al tavolo tecnico, tra le altre, ha preso parte anche la società Enermac Srl, proponente di un impianto il cui iter procedimentale per l'ottenimento dell' AU era in fase conclusiva.

L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. 6533 del 15.12.2014 ha invitato la Società Enermac Srl, anche alla luce del Tavolo Tecnico avvenuto in data 12.12.2014 di cui sopra, a comunicare e fornire la soluzione progettuale di connessione dell'impianto eolico proposto, al fine di convocare la Conferenza di Servizi relativamente alle sole opere di connessione dell'impianto alla RTN. La società ha ottemperato in data 27.02.2015.

Espletata la conferenza di servizi, e acquisiti i pareri necessari, il procedimento relativo alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto proposto dalla Enermac, comprendente anche la Stazione Elettrica 380/150 kV di Cerignola è stato chiuso positivamente con provvedimento prot. n. 3748 del 18.09.2015.

- Con pec del 12.05.2015, la Inergia SpA ha trasmesso la nota "Comunicazione modifica Soluzione di Connessione", acquisita il 14.05.2015 con prot. n. 2163, con la quale comunica allo scrivente Servizio che *"la*

*società Inergia SpA ha chiesto alla Terna SpA la modifica del punto di connessione, con lo specifico utilizzo delle infrastrutture ad oggi esistenti e di titolarità della Inergia Spa, la modifica del preventivo di connessione prevederebbe il collegamento al nodo primario esistente di Deliceto, utilizzando le infrastrutture elettriche AT già presenti nel territorio e specificatamente ampliando la Stazione AT/MT di Stornarella ed utilizzando il cavidotto interrato AT che collega la SSE AT/MT Stornarella con il nodo di Deliceto stesso”.*

Preso atto di questo, l'Ufficio Energia, con nota prot. n. 3031 del 07.07.2015, ha chiesto alla Proponente di produrre gli elaborati grafici e documentali che definiscono la variazione progettuale dell'istanza originaria e quindi comprensivi di tutte le infrastrutture e le opere connesse necessarie al suo esercizio, al fine di rendere l'istanza procedibile e consentire la ripresa del procedimento autorizzativo. Ancora una volta ha evidenziato che *“codesta società, ai fini di cui sopra, è tenuta a comunicare a questo ufficio l'avvenuta richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VIA, in assenza della quale l'istanza non è procedibile”.*

La Inergia ha riscontrato questa richiesta con pec del 24.07.2015, a cui allega la nuova soluzione tecnica minima generale per la connessione rilasciata da Terna in data 15.05.2015, evidenziando contestualmente che *“La MODIFICA della STMG pervenuta in data 15.05.2015 ha eliminato l'elettrodotto Aereo e la SSE di Cerignola, ovvero il collegamento di magliatura della rete, ma il punto di connessione non è stato modificato, resta invariato il punto di connessione a DELICETO con la realizzazione dell'ampliamento della SSE di Stornarella, previsto anche con la prima STMG, e l'utilizzo del cavidotto interrato AT già realizzato con l'impianto di ORTA NOVA”.*

In data 24.07.2015 con nota prot. n. 52958, infine, l'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia ha comunicato di aver rilasciato parere di VIA con DD n. 2366/2013 *“sull'istanza presentata dalla società comprensiva di tutte le opere di connessione come da STMG dell'impianto eolico proposto e quindi anche dell'elettrodotto AT a 150 kW”*, e, in considerazione della modifica della STMG, *“prende atto che, con l'accettazione della suddetta modifica si stralcia dal progetto in previsione l'elettrodotto AT a 150 kW”.*

- In data 17.07.2015, presso il Servizio Energie Rinnovabili della Regione Puglia, si è tenuta la conferenza di servizi relativa al procedimento di AU per un impianto presentato dalla società Margherita Srl, ubicato nella stessa località del progetto de quo. La Inergia SpA è stata invitata a prendere parte alla riunione istruttoria, a causa della priorità cronologica della propria istanza, e nella stessa ha evidenziato un *“parziale sovrapposizione”* fra i due impianti, il proprio e quello presentato dalla Margherita Srl.

In seguito ad approfondimenti istruttori, anche con gli uffici competenti, è stata rilevata la priorità della Inergia SpA nella definizione del procedimento, condivisa peraltro anche dalla Margherita Srl, la quale, con nota del 28.08.2014, ha comunicato che *“si dovrebbe preliminarmente concludere il procedimento avviato dalla società Inergia e, all'esito, concludere il procedimento in esame verificando la pretesa interferenza solo rispetto agli aerogeneratori che risulteranno autorizzati alla società Inergia”.*

- Considerando, quindi, che il progetto, per effetto della intervenuta precisazione fornita dalla provincia di Foggia con nota prot. n. 52958 del 24.07.2015, è dotato di parere favorevole di VIA, anche in relazione alla modifica del piano delle opere elettriche, visto che da queste è stato stralciato l'elettrodotto lungo 24 km che collega la sottostazione elettrica di trasformazione ubicata nel comune di Stornarella alla Stazione Elettrica 380/150 kV ubicata nel comune di Cerignola, e considerato il parere di competenza trasmesso dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per i soli aerogeneratori 8, 13, 16, 17, con nota prot. n. 3932 del 05.10.2015 ha convocato la riunione di conferenza di servizi per il giorno 05.11.2015.

- Con nota prot. n. 4507 del 09.11.2015 lo sezione scrivente ha trasmesso alla società e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento il verbale in copia conforme della conferenza di servizi tenuta in data 05.11.2015, che si è conclusa con l'acquisizione di ulteriori pareri e con l'invito alla Società:

- a voler dar seguito ad effettuare la procedura richiesta da ENAC secondo le nuove modalità di presentazione dell'istanza di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea. In particolare la Società vorrà procedere alla verifica preliminare secondo le istruzioni fornite da ENAC, e quindi, all'esito, voler inoltrare la pratica per l'effettiva valutazione. La verifica preliminare di

cui trattasi dovrà essere trasmessa a questo Ufficio in uno con apposita attestazione di insussistenza eventuale della successiva fase di effettiva valutazione da parte di ENAC;

- a voler fornire la documentazione integrativa di progettazione richiesta da ARPA Puglia, notiziando l'Ufficio dell'avvenuta produzione documentale;
- Considerando che la Società proponente ha completato il caricamento degli elaborati progettuali solo in data 30.10.2015, e quindi in data successiva alla formulazione del maggior numero di pareri resi, rilevando che i pareri acquisiti sono stati prodotti in riferimento ad un progetto non più attuale, il servizio ha ritenuto necessario procedere alla riconvocazione di una nuova riunione di Conferenza di servizi, e quindi con nota prot. n. 4710 del 19.11.2015 è stata convocata, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m. i. per il giorno 15.12.2015.
- Con nota prot. n. 5245 del 16.12.2015 la scrivente struttura ha trasmesso alla società e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento il verbale in copia conforme della conferenza di servizi tenuta in data 15.12.2015, che si è conclusa con l'acquisizione di ulteriori pareri e con l'invito alla Società:
  - a voler provvedere ad integrare gli elaborati progettuali come da richiesta di ARPA e di voler effettuare il richiesto sopralluogo con SNAM.
  - a voler fornire le integrazioni richieste dal Servizio tecnico ed Espropri della Regione Puglia;
  - a comunicare allo scrivente Servizio le avvenute integrazioni, ai fini della riconvocazione della CdS, come richiesta dalla SBAP.
- La Società proponente ha ottemperato a quanto stabilito in conferenza di servizi:
  - con pec del 13.01.2016 ha comunicato alla Snam Rete Gas che: *"il progetto rimodulato alla luce della nuova Soluzione di Connessione, vede l'eliminazione dell'elettrodotto AT che attraversava il Comune di Stornara. Pertanto si segnala che le interferenze sopra indicate non sono più presenti nel progetto definitivo in valutazione, come da elaborati grafici presenti sul portale della Regione Puglia"*;
  - con pec del 17.03.2016 ha comunicato di aver caricato sul portale della Regione Puglia le integrazioni richieste da ARPA, Ufficio Espropri, Enac – Enav.
- Avendo ottemperato a quanto stabilito in sede di riunione di conferenza del 15.12.2015, con nota prot. n. 1053 del 23.03.2016 il Servizio Energia ha convocato, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 28.04.2016, che si è conclusa con:
  - l'acquisizione di alcuni pareri, tra cui
    - Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Politiche Comunitarie – Settore Ambiente prot. n. 28852 del 27 .04.2016, con cui comunica di *"fare proprio il parere favorevole espresso dalla Sezione Assetto del Territorio della Regione con nota prot. n. 14220 del 10.12.2014, già agli atti di Codesto Servizio che qui si richiama integralmente, per la realizzazione degli aerogeneratori nn. 8, 13, 16, 17"*;
    - Modulo Parere del Segretariato Regionale del MIBACT reso in sede di Conferenza di Servizi, con cui ha dichiarato che *"si ritiene l'impianto sia incompatibile con la tutela dei valori paesaggistici. Per quanto attiene l'aspetto archeologico (...) si richiede ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva l'attivazione di saggi di scavo (...). Solo a seguito dell'esecuzione di detti saggi, potrà essere espresso il parere archeologico di competenza che, pertanto, al momento deve considerarsi sospeso"*;
  - l'invito alla Società a *"produrre le integrazioni richieste dal Segretariato, all'esito delle quali vorrà notiziare lo Scrivente ai fini della ripresa del procedimento istruttorio"*;
  - la presa d'atto della riserva dichiarata dalla Società di voler controdedurre il parere reso dal Segretariato Regionale.

La Scrivente Struttura, con nota prot. n. 1701 del 04.05.2016, ha trasmesso alle Amministrazioni in indirizzo, ancorché non intervenute in conferenza, copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi.

- Con pec del 05.07.2016 la scrivente ha trasmesso alla società istante il parere prot. n. 5162 del 13.05.2018, con cui il MIBACT ha evidenziato la necessità di effettuare indagini archeologiche.

Rilevata l'assenza di un riscontro alla nota suddetta, con nota prot. n. 3458 del 30.09.2016 la scrivente struttura ha chiesto alla società di essere informata circa le richieste formulate dal MIBACT, e contestualmente al Segretariato Regionale di esprimere il proprio parere di competenza.

Alla suddetta nota il MIBACT – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha dato riscontro con la nota prot. n. 2155 del 31.10.2016, con cui ha trasmesso il proprio parere favorevole per i soli aerogeneratori 13-16-17.

- Con nota prot. n. 4095 del 08.11.2016, la scrivente struttura, rilevato che alcuni enti coinvolti nel procedimento non si sono espressi, ha sollecitato i medesimi a trasmettere il parere di competenza definitivo, e con nota prot. n. 1526 del 12.04.2018 ha convocato la società proponente per acquisire informazioni e aggiornamenti in merito alla pratica in oggetto, al fine di determinarsi di conseguenza.

- Con nota acquisita al protocollo con n. 6516 del 06.12.2018 la società ha

- comunicato di aver *“ottenuto un aggiornamento della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) in data 28/06/2018 prot. Terna TE/P20180005517 la cui soluzione prevede che l'impianto venga collegato in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica (SE RTN AT) di smistamento della RTN 150 kV denominata Stornarella”*;
- chiesto *“di aumentare la potenza unitaria dei singoli aerogeneratori da 2,75 MW a 4,2 MW, lasciando immutate le dimensioni degli aerogeneratori, così da concludere il procedimento autorizzativo con 3 Aerogeneratori (contraddistinti dai numeri 13- 16- 17) di potenza unitaria 4,2 MW per una potenza dell'impianto totale di 12,6 MW”*;
- chiesto di *“procedere con la fase conclusiva dell'iter autorizzativo, con la convocazione della Conferenza dei Servizi conclusiva”*.

- Rilevato che l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica proposto dalla società Inergia SpA risulta costituito come di seguito:

- 3 aerogeneratori (13, 16, 17), siti nel comune di Cerignola;
- rete di cavidotti interrati MT 30 kV di connessione alla Stazione di Smistamento MT/AT 30 kV/150 kV;
- Sottostazione di trasformazione AT/MT;
- Collegamento AT con sistema di sbarre in tubi di alluminio per il collegamento della sottostazione di trasformazione e consegna AT/MT (SSE AT/MT) utente alla stazione di smistamento RTN

con nota prot. n. 6606 del 11.12.2018 la scrivente ha disposto la convocazione di una nuova riunione della conferenza di servizi per il giorno 15.01.2019, in cui ciascuna amministrazione/ente è stata invitata a far pervenire il proprio parere sulla definitiva proposta progettuale depositata dalla società proponente sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it). Con nota prot. n. 29 del 07.01.2019 la seduta è stata rinviata al 16.01.2019, che si è conclusa con:

- l'acquisizione di alcuni pareri, tra cui:
  - MIBAC – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bat e Fg, prot. n. 10725 del 18.12.2018 e prot. n. 222 del 10.01.2019;
  - MISE – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – III Settore, prot. n. 207673 del 20.12.2018;
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Foggia, prot. n. 19381 del 27.12.2018;
  - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Puglia, prot. n. 206 del 08.01.2019;
  - Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive, prot. n. 452 del 10.01.2019\*;
  - SNAM Rete Gas, modulo parere;
  - Società Inergia SpA, modulo parere;
  - ASL-FG, modulo parere.

La Scrivente Struttura, con nota prot. n. 530 del 04.02.2019, ha trasmesso alle Amministrazioni in indirizzo, ancorché non intervenute in conferenza, copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi.

- Successivamente sono pervenuti i seguenti pareri:

- Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, firmato digitalmente dal Dirigente del Settore in data 11.12.2018;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Puglia, prot. n. 955 del 24.01.2019;

- MIBAC – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bat e Fg, prot. n. 879 del 05.02.2019;
  - ANAS, prot. n. 0078091 del 11.02.2019;
  - ENAC, prot. n. 0027630-P del 15.03.2019;
  - MISE – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 74562 del 10.05.2019.
- Con nota prot. n. 336 del 24.01.2019 la Sezione infrastrutture energetiche e digitali, nell’ambito dell’avvio del procedimento finalizzato l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, invitava:
- la Società alla pubblicazione su due quotidiani (uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale) dell’avviso in questione, dandone notizia alla sezione regionale competente;
  - i Comuni di Cerignola, Orta Nova e Stornarella a pubblicare presso il proprio albo pretorio l’avviso in questione per la durata prevista dal DPR n. 327/2001 e s.m.i..

La Società Inergia SpA, con pec del 26.03.2019, ha comunicato che il suddetto avviso, nota prot. AOO\_159 – 0000336 del 24.01.2019, è stato correttamente pubblicato su:

- in data 30 Gennaio 2019 la Scrivente società ha provveduto alla pubblicazione su quotidiani a tiratura regionale e nazionale dell’AVVISO di Avvio del procedimento di Esproprio:
  - il Messaggero del 30 Gennaio 2019;
  - il Nuovo Quotidiano di Puglia del 30 Gennaio 2019;
- Albo Pretorio del Comune di Cerignola, pubblicazione prot. N. 2107 del 24.01.2019, relata di pubblicazione n. 206 del 11.03.2019, per il periodo di trenta giorni che va dal 08.02.2019 al 10.03.2019;
- Albo Pretorio del Comune di Stornarella, pubblicazione prot. n. 749 del 24.01.2019, relata di pubblicazione n. 55 del 24.01.2019, per il periodo di trenta giorni che va dal 24.01.2019 al 22.02.2019;
- Albo Pretorio del Comune di Orta Nova, pubblicazione n. 80 del 25.01.2019, relata di pubblicazione prot. n. 5379 del 25.03.2019, per il periodo di trentagioni che va dal 25.01.2019 al 24.02.2019.

#### **PRESO ATTO DEI PARERI PERVENUTI E DI SEGUITO RIPORTATI:**

→ **Regione Puglia- Servizio Lavori Pubblici- Ufficio Coordinamento STP BA/ FG** – nota prot. n. 21364 del 24.07.2014, con cui trasmette la determinazione dirigenziale n. 368 del 01.07.2014 che determina “di esprimere il parere favorevole, per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 nr. 387, relativa alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico costituito da 8 aerogeneratori, ognuno della potenza di 2, 75 MW ciascuno si ti nell’area a sud-ovest del centro abitato di Cerignola (Fg) di potenza complessiva massima di 22,00 MW. e relative opere connesse - di trasmettere al Servizio Energia e Reti Energetiche la presente determinazione; di trasmettere al Consorzio per la Bonifica della Capitanata la presente determinazione per gli atti di competenza”;

→ **Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica** –con nota prot. n. 14220 del 10.12.2014 ha trasmesso il proprio parere di competenza, “favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per i soli aerogeneratori 8, 13, 16, 17;

→ **Regione Puglia – Area per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Foggia** – con nota prot. n. 26130 del 28.10.2015 comunica che l’intero progetto non ricade in aree vincolate;

→ **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP. e Paesaggio- Sezione LL.PP. -Servizio Tecnico ed Espropri** – con nota prot. n. 27473 del 11.11.2015 richiede integrazioni al fine di esprimere il proprio parere di competenza.

La **Inergia SpA**, con pec del 17.03.2016, ha comunicato di aver depositato sul portale istituzionale della Regione Puglia la documentazione richiesta, confermato con pec del 14.01.2019.

**Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP. e Paesaggio- Sezione LL.PP. –Ufficio per le Espropriazioni** – con nota prot. n. 984 del 17.01.2019 esprime parere favorevole “ai fini espropriativi In ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera”.



→ **Regione Puglia- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP. e Paesaggio- Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive**, prot. n. 452 del 10.01.2019, con cui esprime Nulla osta ai soli fini minerari alla realizzazione dell’impianto in oggetto.

→ **Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche - Ufficio Monitoraggio e gestione integrata risorse idriche** – con nota prot. n. 431 del 26.01.2015 esprime nulla osta alla realizzazione dell’intervento a condizione del rispetto di alcune prescrizioni.

→ **Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori** – con nota prot. n. 364 del 11.03.2014 comunica che “esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate”.

→ **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia** – con modulo parere del 28.04.2016 comunica che “tenendo presente la modificazione della percezione fisica dei luoghi e dei valori ad essa associati, considerato l’insieme delle criticità poste a base del presente parere, si ritiene che l’impianto sia incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici”.

**Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Bella Arti e Paesaggio per le province di Bari, BAT, Foggia** – con nota prot. n. 5945 del 27.10.2015 richiede documentazione integrativa.

**MIBAC – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bat e Fg**, con nota prot. n. 2155 del 31.10.2016 comunica che “esaminate le osservazioni al diniego sopra citate, valutata la soluzione progettuale sotto l’aspetto archeologico, e tenuto conto del parere della Regione Puglia Assetto del Territorio prot. n. 14220 del 10.12.2014 la società ha proceduto alla modifica del piano elettrico delle opere atteso che è stato stralciato l’elettrodotto AT lungo 24 km, si comunica quanto segue: a) la Torre 8 (...) appare incompatibile con le caratteristiche ancora leggibili del paesaggio antico; b) in ordine alla “Cabina” (...) si ritiene indispensabile la verifica preventiva dell’interesse archeologico, mediante indagini geofisiche e saggi di scavo, del terreno di pertinenza; c) per quanto riguarda l’ampliamento della Sottostazione Elettrica, (...) si ritiene indispensabile la verifica preventiva dell’interesse archeologico, mediante indagini geofisiche e saggi di scavo, del terreno interessato dall’ampliamento. Per quanto tutto sopra esposto (...) questa Soprintendenza ritiene di poter esprimere parere favorevole per i soli aerogeneratori 13 – 16 – 17 con le prescrizioni dettate ai sopraccitati punti b) e c) (...). Si prescrive, infine, che a fine ciclo vita dell’impianto autorizzato siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi”.

**MIBAC – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bat e Fg**, con note prot. n. 10725 del 18.12.2018 e prot. n. 222 del 10.01.2019, “chiede alla Inergia S.p.A. di voler specificare se sono intervenuti elementi di modifica rispetto all’impianto già valutato favorevolmente da questo Ufficio con la nota prot. 2155 del 31.10.2018”.

**La società Inergia SpA** con pec del 14.01.2019 ha riscontrato la richiesta del MIBAC precisando che le modifiche riguardano l’aumento di potenza di ciascun aerogeneratore, che non subisce modifiche dimensionali, e la riduzione delle opere di connessione.

**MIBAC – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bat e Fg**, con nota prot. n. 879 del 05.02.2019 “ritiene di poter confermare il parere favorevole di cui alla richiamata nota prot. 2155/2016 con le medesime prescrizioni in essa riportate relative alle precauzioni da porre in atto, a fine ciclo vita dell’impianto, per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi e, nello specifico: -siano rimossi e portati utilmente al recupero, secondo la normativa vigente, gli aerogeneratori; -siano rimosse fondazioni (plinti e pali) e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.); -sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente”.

→ **MISE – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – III Settore**, prot. n. 207673 del 20.12.2018 con cui chiede alla società di trasmettere la documentazione richiesta nel modello.

**La società Inergia SpA** in data 19.04.2019 ha comunicato alla scrivente struttura di aver trasmesso la documentazione richiesta all’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata.

**Il MISE – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – III Settore**, con nota prot. n. 74562 del 10.05.2019 ha trasmesso il “Nulla Osta alla costruzione, secondo il progetto presentato, di un elettrodotto interrato MT alla tensione di 30 kV atto alla connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto di produzione di energia elettrica da fute eolica con potenza nominale di 12600 kW, denominato “Santa Maria alla Scala” ubicato nel Comune di Cerignola (FG) e relative opere connesse nella città di Stornarella, Cerignola, Orta Nova., per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale, subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni: 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata; 2) siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l’eliminazione di ogni interferenza elettrica”.

→ **Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Politiche Comunitarie – Settore Ambiente** – con nota prot. n. 28852 del 27.04.2016, comunica che, preso atto del parere espresso dal Servizio assetto del territorio - Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica, favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT per i soli aerogeneratori 8, 13, 16, 17 e, “visti gli atti relativi all’impianto in oggetto, (...), ritiene di fare proprio il parere favorevole espresso dalla Sezione Assetto del Territorio della Regione con nota prot. n. 14220 del 10.12.2014, già agli atti di Codesto Servizio, che qui si richiama integralmente, per la realizzazione degli aerogeneratori nn. 8, 13, 16, 17”.

**Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente** con nota firmata digitalmente dal dirigente del settore in data 11.12.2018, ha confermato il parere favorevole per la realizzazione degli aerogeneratori 8 -13 -16 – 17.

→ **Comune di Cerignola** – con modulo parere del 28.04.2016 esprime parere favorevole a condizione che la fase di realizzazione degli scavi sia eseguita alla presenza di un archeologo.

→ **Autorità di Bacino della Puglia** - prot. n. 2697 del 04.03.2014: comunica che ai fini del rilascio del parere di competenza, è necessario che il proponente produca documentazione integrativa.

**Autorità di Bacino della Puglia** - prot. n. 15454 del 04.11.2015: evidenzia che ai fini della valutazione di competenza dell’Autorità sulla compatibilità al P.A.I. dell’intervento in oggetto, è necessario che il proponente produca la documentazione integrativa indicata nel parere.

**La Società Inergia SpA** ha reso disponibile sul portale telematico la documentazione richiesta con pec del 20.11.2015.

**Autorità di Bacino della Puglia** - prot. n. 17370 del 10.12.2015 ritiene, “per quanto di propria competenza (e ferme restando le prescrizioni di cui all’art. 4 comma 3 e all’art. 11 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I.), in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere sopra descritte, come da elaborati progettuali prodotti dalla società Inergia s.p.a., relative all’impianto eolico della potenza elettrica di 11 MW ubicato nel Comune di Cerignola in località “S. Maria La Scala”, con le seguenti prescrizioni: 1. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano esterni alle aree allagabili individuate nello studio di compatibilità idrologica-idraulica; 2. nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A., la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale; al termine dei lavori si ripristini l’iniziale altimetria dei luoghi; 3. non siano realizzati interventi sui tratti di strada indicati come “strada comunale”, “strada provinciale” e “strade vicinali” nella tavola integrativa A06 (“Pianimetria: viabilità esistente e viabilità da realizzare”) e ricadenti nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. o nelle aree allagabili individuate nello studio di compatibilità idrologica-idraulica la stabilità dei versanti venga confermata sulla base di una modellazione geotecnica ricavata da un’opportuna caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni interessati, derivante sia da indagini geognostiche dirette che da prove di laboratorio”.

**Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Puglia**, prot. n. 206 del 08.01.2019, con cui

rappresenta che “il parere finale sull'intervento in progetto potrà essere formulato solo a seguito della acquisizione e valutazione della documentazione tecnica integrativa”.

**La società Inergia SpA** con pec del 14.01.2019 ha riscontrato la richiesta di Autorità di Bacino.

**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Puglia**, prot. n. 206 del 08.01.2019: “esprime parere di compatibilità alla realizzazione delle opere di cui alla procedura in oggetto, come da elaborati progettuali prodotti dalla Società Inergia S.p.a., con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, con le seguenti prescrizioni: 1) gli attraversamenti dei corsi d'acqua individuati dal P.A.I. sulla Carta topografica I.G.M. 1:25.000, da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC, siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano esterni alle aree allagabili individuate nello studio di compatibilità idrologica-idraulica precedentemente richiamato e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi; 2) in corrispondenza di n. 2 ulteriori punti di intersezione tra il cavidotto interrato di progetto e i corsi d'acqua individuati all'interno della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia (pubblicamente consultabile all'indirizzo <http://www.adb.puglia.it/>), non oggetto di una specifica analisi all'interno dello Studio di compatibilità idrologica - idraulica, siano previste in fase di progettazione esecutiva le opportune accortezze costruttive atte a proteggere lo stesso cavidotto da possibili danneggiamenti dovuti ad eventi di piena e/o conseguenti azioni erosive esercitate dalla corrente idrica in corrispondenza di dette intersezioni; 3) le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio. Resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio del Parco Eolico di progetto e delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di dissesto nell'area di intervento: 4) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stavi sia durante i lavori. e sia in fase di esercizio; 5) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia”.

→ **ARPA - DAP di Foggia** - prot. n. 11688 - 155 del 28.02.2014: richiede integrazioni documentali. Con nota prot. n. 63183- 88 del 04.11.2015 sollecita la trasmissione delle integrazioni richieste con la precedente nota, e con nota prot. n. 73157 del 14.12.2015 evidenzia che la documentazione presente sul sito istituzionale non risponde alle richieste formulate precedentemente.

La **Inergia SpA**, con pec del 17.03.2016, ha comunicato di aver depositato sul portale istituzionale della Regione Puglia la documentazione richiesta

→ **ANAS SpA** - prot. n. 7168-P del 27.02.2014: dagli elaborati progettuali rileva interferenze con la Statale di propria competenza, e quindi chiede “informazioni circa gli attraversamenti trasversali e/o longitudinali previsti”.

**ANAS SpA Gruppo FS Italiane**, con nota prot. n. 78091 del 11.02.2019 ha comunicato che “l'area interessata dall'intervento non interessa le Strade Statali di ns competenza”.

→ **SNAM RETE GAS – Foggia** - prot. n. 41 del 05.03.2014: richiede integrazioni e comunica la necessità di eseguire “un picchettamento della condotta Snam Rete Gas ivi esistente”.

**SNAM RETE GAS – Foggia** - prot. n. 247 del 04.11.2015: conferma che “la Vs. opera interferisce con il nostro metanodotto denominato DIRAM. PER STORNARA DN 150”, e quindi esprime la necessità di eseguire un sopralluogo congiunto con i tecnici della società con picchettamento dell'elettrodotto, per poi integrare la documentazione con quanto rilevato in campo.

La **Inergia SpA**, con pec del 13.01.2016, ha comunicato che “il progetto rimodulato alla luce della nuova Soluzione di Connessione, vede l'eliminazione dell'elettrodotto AT che attraversava il Comune di Stornara. Pertanto si segnala che le interferenze sopra indicate non sono più presenti nel progetto definitivo in valutazione”.

**SNAM RETE GAS – Foggia** - prot. n. 105 del 21.03.2016 comunica che “sulla base della documentazione in nostro possesso, i lavori descritti in oggetto Non interferiscono con impianti di nostra proprietà”.

**SNAM Rete Gas**, con modulo parere del 15.01.2019, conferma che i lavori previsti per la realizzazione dell’impianto non interferiscono con impianti di proprietà Snam.

→ **Consorzio per la Bonifica della Capitanata** - prot. n. 4099 del 06.03.2014: comunica che “dall’esame dello documentazione tecnica depositato sul portale sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con lo rete idrografica e sia con lo rete di adduzione e distribuzione del Distretto 11 del Comprensorio Irriguo dello Sinistra Ofanto” in relazione alle quali richiede integrazioni e dà prescrizioni;

→ **ENAC**- prot. n. 112560-P del 27.10.2015 ha rappresentato l’esistenza di nuove procedure per richiedere il parere di competenza.

La **Inergia SpA**, con pec del 17.03.2016, ha comunicato di aver depositato sul portale istituzionale della Regione Puglia “la richiesta da procedura sul portale ENAV”.

**ENAC**- con nota prot. n. 112560-P del 27.10.2015 ha rilasciato il Nulla Osta alla realizzazione dell’impianto eolico, con prescrizioni.

→ **ASL/FG – S.I.S.P. “Area Sud”** – con modulo parere del 05.11.2015 ha comunicato il parere favorevole a condizione e con modulo parere del 16.01.2019 ha ribadito il proprio parere, a condizione che “si rispettino le fasce di rispetto da insediamenti civili e industriali; i limiti per l’impatto acustico; le norme in materia di inquinamento per lo smaltimento alla fine del ciclo produttivo dell’impianto”.

→ **Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto – Ufficio Infrastrutture e Demanio** - prot. n. 6300 del 14.02.2014: comunica che “non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico e delle ulteriori opere ed infrastrutture connesse indicati” e che “si ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l’esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall’Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l’identificazione degli ostacoli- per la tutela del volo a bassa quota, anche durante l’arco notturno e di segnalare la nuova struttura/complesso al Ciga per l’aggiornamento della cartografia aeronautica”;

→ **Comando Militare Esercito Puglia** - prot. n. 8241 del 21.07.2014: esprime parere favorevole “evidenziando (...) l’esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81 /08); rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza”, confermato con la nota prot. n. 22278 del 01.12.2015;

→ **Aeronautica Militare- 3<sup>a</sup> Regione Aerea**- prot. n. 47399 del 13.10.2015: “esprime il parere favorevole dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa (...). In particolare, al fine dell’aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l’attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori”;

→ **Comando Provinciale Vigili del Fuoco- Foggia** - prot. n. 10116 del 26.10.2015: evidenzia la propria non competenza nel procedimento in oggetto, rilevando comunque che “anche nel caso di attività non soggette a controllo, sussiste comune l’obbligo a carico del titolare dell’osservanza delle vigenti orme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio”, confermato con nota prot. n. 12128 del 09.12.2015;

#### **RILEVATO ALTRESÌ CHE:**

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 2180 del 20.05.2019, ha comunicato alla Società e agli enti coinvolti, la chiusura positiva della Conferenza di Servizi del procedimento atto all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia

elettrica da fonte eolica pari a di 12,6 MWe denominato “Cerignola – Santa Maria La Scala”, sito nel Comune di Cerignola (FG), e relative opere connesse nei comuni di Orta Nova e Stornarella, proposto dalla società Inergia S.p.A. e ha invitato la medesima Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante e dei progettisti in ordine al progetto approvato;

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 159/2507 del 10.06.2019 ha provveduto al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta nella nota di chiusura positiva prot. n. 2180 del 20.05.2019;
- in data 22.05.2019 è stato sottoscritto dalla Inergia SpA l’Atto unilaterale d’obbligo nei confronti della Regione Puglia e dei Comuni di Cerignola, Stornarella e Orta Nova ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
- l’Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 29.05.2019 provvedeva alla registrazione dell’Atto unilaterale d’obbligo al repertorio n. 22024.

#### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto sono soggetti al rilascio dell’Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;
- ai sensi dell’art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell’art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell’Autorizzazione Unica relativa a:
  - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 3 Aerogeneratori della potenza elettrica complessiva pari a 12,6 MWe denominato “Cerignola – Santa Maria La Scala”, sito nel Comune di Cerignola (FG) in località “Santa Maria La Scala”, le cui coordinate georeferenziate nel sistema Gauss Boaga Fuso Est sono:

ID Aerogeneratore	Coordinate X	Coordinate Y
13	2581250,9855	4564470,0937
16	2580867,0470	4565261,2703
17	2580443,0560	4565491,2977

- relative opere elettriche di connessione costituite da
  - rete di cavidotti interrati MT 30 kV di connessione alla Stazione di Smistamento MT/AT 30 kV/150 kV;
  - Sottostazione di trasformazione AT/MT;
  - Collegamento AT con sistema di sbarre in tubi di alluminio per il collegamento della sottostazione di trasformazione e consegna AT/MT (SSE AT/MT) utente alla stazione di smistamento RTN.

La Società Inergia SpA, con sede legale in Roma, via Arno 21 -P.IVA n. 01752630440, con nota acquisita al prot. n. 159/2507 del 10.06.2019 ha trasmesso:

- n. 5 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- Dichiarazione sostitutiva con impegno della società Inergia SpA a rispettare le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;

- Dichiarazione sostitutiva con descrizione della compagine societaria della Società Inergia SpA, con allegata visura camerale aggiornata;
- Dichiarazione attestante l'impegno della presentazione del Piano di terre e Rocce da Scavo, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- Dichiarazioni relative alla disciplina antimafia;
- Ricevuta del versamento degli oneri di monitoraggio;
- Asseverazione resa ai sensi del Dlgs 380/2001, con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo, e dichiarazione attestante l'ubicazione dell'impianto ad una distanza superiore a 1 km dal centro urbano.

La Società Inergia SpA è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione e darne comunicazione tramite pec alla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Inergia SpA deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 22.05.2019 dalla Società Inergia SpA;

## **DETERMINA**

### **ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### **ART. 2)**

Di rilasciare l’Autorizzazione Unica alla Società Inergia SpA, con sede legale in Roma, via Arno 21 -P.IVA n. 01752630440, di cui all’art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 3 Aerogeneratori della potenza elettrica complessiva pari a 12,6 MWe denominato “Cerignola – Santa Maria La Scala”, sito nel Comune di Cerignola (FG) in località “Santa Maria La Scala”, le cui coordinate georeferenziate nel sistema Gauss Boaga Fuso Est sono:

<b>ID Aerogeneratore</b>	<b>Coordinate X</b>	<b>Coordinate Y</b>
13	2581250,9855	4564470,0937
16	2580867,0470	4565261,2703
17	2580443,0560	4565491,2977

- relative opere elettriche di connessione costituite da
  - rete di cavidotti interrati MT 30 kV di connessione alla Stazione di Smistamento MT/AT 30 kV/150 kV;
  - Sottostazione di trasformazione AT/MT;
  - Collegamento AT con sistema di sbarre in tubi di alluminio per il collegamento della sottostazione di trasformazione e consegna AT/MT (SSE AT/MT) utente alla stazione di smistamento RTN.

### **ART. 3)**

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell’art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di

competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### **ART. 4)**

La Società Inergia SpA nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

Inoltre, come prescritto da Autorità di Bacino, il Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, dovrà rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. La predetta asseverazione dovrà essere trasmessa ad AdB ed al Comune.

#### **ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

#### **ART. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 6-bis)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza."*

#### **ART. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma



- 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Dipartimento politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8-bis)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva

acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/2003 e in unico esemplare, composto da 24 facciate, sarà pubblicato:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
- sull'Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- sul portale <http://sistema.puglia.it>

Sarà trasmesso in copia conforme all'originale:

- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Ai Comuni di Cerignola, Orta Nova, Stornarella;
- Alla Società istante.

**Il Dirigente della Sezione  
Carmela Iadaresta**